

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna

Ai fini della conoscenza degli istituti tipici del settore del credito, la presenza della storiografia giuridica in questi ultimi decenni, tranne qualche eccezione, non è stata certo qualificante; nello stesso periodo, storici di diversa formazione hanno posto tali problematiche in una posizione di preminenza nella ricostruzione delle vicende storiche del Medioevo e dell'Età moderna.

Per gli storici dell'economia si tratta, ed è logico che sia così, di studiare gli elementi, strutturali e congiunturali, tipici dei fenomeni economici, oppure di approfondire le tecniche operative afferenti alla propria scienza. Il diritto non rimane estraneo nella considerazione di tali tematiche: è frequente il richiamo alla funzione svolta da nuovi strumenti contrattuali; alla presenza della scienza giuridica, accanto a quella teologica, nella letteratura controversistica sulla liceità dei mezzi tecnici utilizzati nelle prassi mercantili; e soprattutto mi pare che emerga la consapevolezza della funzionalità di alcuni assetti istituzionali e di complessi normativi rispetto ai temi dello sviluppo economico.

Una maggiore attenzione potrebbe forse essere rivolta alla validità e utilità, ai fini dell'analisi economica, di fonti come la dottrina giuridica e la giurisprudenza degli organi giudicanti, quest'ultima specialmente nell'Età moderna. Lo scopo della mia relazione è quello di ricostruire quale sia stata la presenza del diritto nella nascita e nell'imporsi della figura e dell'attività del banchiere in un centro, come Genova, che è stato in primo piano nella genesi e nello sviluppo tecnico dell'attività creditizia. Utilizzando fonti dottrinali e giurisprudenziali, ed avendo come base la normativa locale nelle parti riguardanti la banca ed i banchieri privati, vorrei tentare di inquadrare anche la funzione dei giuristi.

* Pubbl. in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del Convegno, Genova 1 - 6 ottobre 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXI/1, 1991), pp. 205-223.

La tradizione di questa città in tema di attività bancaria è molto antica e già nei più vecchi cartulari notarili, risalenti al XII secolo, compare la denominazione di *bancherius* a designare una professione. Non si può escludere che già in quest'epoca il banco sia diventato una istituzione autonoma, cioè il punto di riferimento di una attività commerciale che si qualifica per precisi contenuti economici. Ciò è stato sostenuto sulla base della sola documentazione notarile, che, per sua natura essenziale e semplificante, non ricorre a sinonimi per definire il banchiere: la normativa successiva, però, contiene spesso l'accostamento con i *campsores* ed i *nummularii*, a testimoniare un processo non ancora compiuto di progressiva specificazione delle singole attività professionali¹.

A riprova di questo momento di incertezza si può ricordare un testo, compreso nei *Libri Iurium* e già segnalato dal Sieveking, secondo il quale nel 1150 la città appaltò il diritto di cambiare moneta per 29 anni ad un consorzio di banchieri locali, ma permise ai commercianti, che possedessero personalmente valuta estera, in conseguenza di movimenti mercantili, di prescindere dal monopolio esistente².

È impossibile stabilire fino a che punto, alla metà del secolo XII, fossero normativamente formalizzati i rapporti fra pubblica autorità e banchieri: la prima legislazione al riguardo, a noi pervenuta, è del secolo successivo e nei brevi così detti della 'Compagna' genovese, che invece sono di questo periodo, non si trova alcun accenno a questi problemi³.

I documenti notarili, come già avvertiva Lopez⁴, riguardano operazioni commerciali ed implicano operazioni creditizie « ma solo in piccola parte sono redatti da banchieri o per loro uso, in quanto questi registravano le operazioni di routine nei loro libri e ricorrevano ai notai solo per contratti di tipo particolare. D'altra parte Genova era soprattutto una città di commercio marit-

¹ R. DI TUCCI, *Studi sull'economia genovese del secolo decimosecondo. La nave e i contratti marittimi. La banca privata*, Torino 1933, pp. 82-83; sul problema terminologico si veda P. NARDI, *Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori*, Milano 1979, p. 30 e sgg.

² H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV/II (1906), p. 49.

³ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, pp. 10-15.

⁴ R.S. LOPEZ, *Le origini della banca medievale*, in *L'alba della banca. Le origini del sistema bancario tra medioevo ed età moderna*, Bari 1982, p. 18.

timo», in cui i banchieri, per la maggior parte, erano stranieri e prendevano un banco in affitto dai capitalisti locali, «che a loro volta avevano acquistato la licenza dal loro comune senza esercitare la professione di banchiere».

Direi che, da queste considerazioni, emergono i contenuti e le problematiche connesse al concreto funzionamento del credito e le implicazioni giuridiche ad esso sottese: la nascita e lo sviluppo di una imprenditoria specializzata ma ancora presente, oltre che nel settore creditizio, in quello commerciale; i rapporti tra le autorità pubbliche ed i professionisti del credito; l'imporre di regole interne di funzionamento della professione, legate soprattutto alla tenuta ed al valore delle scritture.

Nuove dimensioni mercantili e domanda di credito in misura sempre crescente muovono velocemente il settore e, come è stato detto, «nella corsa al rastrellamento dei capitali non ebbe molta importanza se l'operatore proveniva dai ranghi dei cambiatori o dei mercanti o addirittura dei prestatori su pegno; l'essenziale era allargare al massimo ed in ogni settore il proprio campo di intervento»⁵.

L'ambiente politico in cui tale processo si svolge, vale a dire il mondo comunale con il peso sempre crescente dei mercanti, ai quali si offrono condizioni operative di grande favore, magari tramite il debito pubblico⁶, è funzionale a questo sviluppo, e ad esso adegua le sue istituzioni⁷: maggiore snellezza di governo, con il passaggio dai consoli ai podestà; nascita degli strumenti corporativi; facilità e rapidità dei processi di aggiornamento della legislazione a nuove sopravvenute esigenze; imporsi di strumenti di controllo e di garanzia nei confronti di coloro che tendono a violare le regole della convivenza economica, sia con apposite magistrature che attraverso la giustizia ordinaria.

Per la professione di banchiere, in particolare, il rapporto diretto con le istituzioni pubbliche, che vuole essere soprattutto l'istituzionalizzazione di controlli preventivi e successivi, ha preso piede pressoché contestualmente allo sviluppo di questa attività, e in tale processo la scienza giuridica ha avuto la sua parte.

⁵ M. LUZZATI, *Firenze e le origini della banca moderna*, in «Studi Storici», 28 (1987), p. 424.

⁶ A. GROHMANN, *Credito ed economia urbana nel Basso Medioevo*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età contemporanea*, «Società Italiana degli Storici dell'Economia, Atti del Primo Convegno Nazionale, 4-6 giugno 1987», Verona 1988, p. 35.

⁷ M. LUZZATI, *Firenze e le origini* cit., p. 425.

Le ricerche di Nardi hanno dimostrato che già all'inizio del XII secolo, pur nella tensione dello sforzo di comprensione e di spiegazione del patrimonio giuridico romano che, per usare una espressione ormai tradizionale, era stato appena « riscoperto », lo stesso Irnerio, forse con l'occhio più rivolto al passato che alla nascente prassi della sua epoca, si poneva il problema della collocazione giuridica del banchiere e lo risolveva affermando che il suo ufficio non era da considerare come pubblico perché, secondo la tradizione romana, poteva essere svolto anche da un servo⁸.

Solo qualche decennio più tardi, un altro grande maestro della scuola bolognese, Martino, faceva un notevole passo in avanti sostenendo che, se pur non si trattava, per il banchiere, di un ufficio pubblico, esso era pur sempre di interesse generale⁹.

Su questa linea si muove la dottrina successiva, che fatica a staccarsi completamente dalla precedente tradizione esegetica: essa opera una distinzione tra notaio e banchiere, affermando che il primo è un pubblico ufficiale mentre il secondo non potrà mai diventarlo: la causa risiede sempre nel fatto che l'ufficio può essere affidato ad un servo, ma si ha cura di aggiungere che le funzioni bancarie hanno rilevanza pubblica per la loro fonte, la *publica auctoritas*, con un interessante e significativo accostamento concettuale alla tutela, istituto di grande prestigio morale e di indubbio rilievo sociale; la stessa dottrina amplifica il valore e la funzione del giuramento che i banchieri prestano e delle scritture che essi producono, e prende buona nota che per le controversie bancarie spesso si ricorre a giudici speciali¹⁰.

Nel giro di un cinquantennio la scienza giuridica ha compiuto notevoli passi in avanti nella comprensione del fenomeno del credito e della professione bancaria, studiata ormai con notevole senso di concretezza, anche se, come ricorda Nardi, la casistica si evolve nei limiti concessi dalla dottrina tradizionale e dai nuovi canoni sull'usura¹¹.

⁸ P. NARDI, *Studi sul banchiere* cit., pp. 105 e 265.

⁹ *Ibidem*, pp. 106 e 266.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 127 e sgg. e 271 e sgg.

¹¹ *Ibidem*, p. 277. Per chi, allora come oggi, esercita la professione di giurista, i riferimenti al diritto vigente, di cui bisogna tener conto, ed alla tradizione scientifica della disciplina, che non si può certo ignorare anche quando la si voglia superare, sono il segno di un costante e necessario riferimento del diritto alle proprie regole di ermeneutica interna, alla tipicità del patrimonio concettuale scientificamente elaborato ed al rapporto volta a volta instaurato con la società in cui

Il XIII secolo segna notevoli progressi soprattutto nel processo di chiarificazione e di susseguente formalizzazione delle funzioni e degli obblighi dei banchieri: si incomincia a definire meglio il loro *officium* in rapporto alle pubbliche autorità, e gli storici hanno potuto distinguere, già in questo periodo, una ben precisa tipologia della professione¹². La normativa sembra abbastanza in linea con le novità della vita economica, e l'esempio genovese è, a questo riguardo, abbastanza interessante.

opera: per tali ragioni le difficoltà dei giuristi medievali sembrano il segno di un realistico confronto con la prassi ed i loro sforzi meritano di essere storicamente valutati. Da questo punto di vista non appare fondato un atteggiamento di incomprendimento ed un certo senso di distacco, soprattutto in riferimento alle concettualizzazioni ed alle tecnicità dei giuristi, poiché si confondono alcuni aspetti di formalismo, talora patologico, del fenomeno con la sua funzione di certezza e la sua vocazione sistematica. Un illustre storico come De Roover (R. DE ROOVER, *L'organizzazione del commercio*, in *Storia Economica Cambridge*, III, *La città e la politica economica nel Medioevo*, a cura di M.M. POSTAN - E.E. RICH - E. MILLER, Torino 1977, pp. 67 e 58) si faceva interprete di questo atteggiamento culturale, sia quando, riferendosi ai giuristi medievali, affermava che «La mentalità medievale era legalitaria e i Dottori – tanto i teologi quanto i canonisti e i civilisti – attribuivano un'esagerata importanza al modello giuridico nel quale i contratti venivano inquadrati»; oppure quando, riportando i contrasti della storiografia giuridica, in tema di definizione della commenda come una specie di prestito o una vera e propria società, sosteneva «che i giuristi tendono ad esagerare l'importanza delle categorie in cui hanno diviso la materia legale; di conseguenza, facilmente trascurano il fatto che, in economia, la costituzione di società e l'assunzione di prestiti sono fondamentalmente forme reciproche e intercambiabili di investimento». Non discuto certo la correttezza di tale analisi economica, ma la riduzione ai suoi soli termini di un processo complesso rischia di impoverire o addirittura di vanificare il dato culturale di una scienza, come quella giuridica, che pure ha dato il suo apporto allo sviluppo del settore creditizio e, più in generale, rischia di falsare la prospettiva più globalmente unitaria necessaria alla ricostruzione della società medievale, di cui mercanti e banchieri, ma anche giuristi e tribunali, sono parte integrante e protagonisti di primo piano (un quadro dottrinale in O. NUCCIO, *L'usura»: vicende dottrinali ed ideologiche dall'antichità alla vigilia dell'età moderna*, in *Per il quinto centenario del Monte di Pietà di Brescia (1489-1989)*, a cura di D. MONTANARI, Brescia 1989, p. 58 e sgg.). La visione legalitaria è della società medievale e non solo dei giuristi: saranno costoro, insieme ai teologi che daranno cittadinanza e giustificazioni teoriche al mondo mercantile, dichiarandone l'utilità e addirittura la necessità, integrando concettualmente l'attività commerciale e creditizia negli schemi del 'bene comune' e della 'utilità comune' (J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1976, pp. 76-77). Esiste, in questo periodo, una diffusa tensione verso l'idea di giustizia e, come ha ricordato Le Goff, «Questa preoccupazione per la giustizia diviene, allo stesso tempo, un'idea-forza nell'ambito dell'economia, così imbevuta dell'ideologia religiosa e dell'etica. I dati fondamentali dell'attività economica, del mercato che comincia ad organizzarsi sono il *giusto prezzo* e il *giusto salario*» (J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Bari 1987, pp. 21-22).

¹² R.S. LOPEZ, *Le origini della banca* cit., pp. 13-14, A. GROHMANN, *Credito ed economia* cit., p. 43.

I primi testi normativi genovesi, databili intorno alla metà del secolo XIII, offrono la testimonianza ed il riscontro di una attività bancaria molto diffusa e socialmente affidabile ed apprezzata.

Una prima norma, dal titolo «De banchis et bancheriis et de his qui ad eos pertinent ut infra»¹³ – la cui forma chiarisce la derivazione da un breve podestarile – si rivolge sia ai banchieri propriamente detti che ai cambiavalute, esordendo con questa espressione: «Ego pro bancheriis habeo omnes qui banchos tenebunt ut exercebunt officium bancharie seu mense numularie». Entrambe le categorie sembrano inserite nello stesso processo di regolamentazione che ha lo scopo di garantire lo stato ed i privati da comportamenti illegali: lo strumento tecnico di garanzia viene individuato nel deferimento di un giuramento, da rinnovare annualmente, che, con la sua solennità e le sue implicazioni tanto giuridiche, quali l'inasprimento delle pene, quanto morali, soprattutto il biasimo della collettività e la responsabilità nei confronti degli organi ecclesiastici, sposta in capo all'operatore di banca tutte le conseguenze di una cattiva condotta.

Una preoccupazione del legislatore genovese sembra quella di colpire i falsi nummari, ed è pressante al punto di divenire oggetto di un'altra norma specifica¹⁴: lo stesso giuramento, sanzionato da pene molto severe, impegna i banchieri a non *trabuchare vel rotundare vel minuere* la moneta genovese e ad *incidere vel frangere* qualunque moneta falsa. La magistratura adita, per tali reati, è quella del vicario a significare che, in questo periodo, non esiste ancora un foro speciale per i banchieri, sottomessi invece alla giustizia ordinaria.

La seconda preoccupazione è quella di costringere i banchieri ad onorare i propri debiti¹⁵, ma la stessa norma apre uno spiraglio sulla attività di deposito e di intermediazione creditizia della categoria quando impone precise condizioni ai pagamenti.

¹³ *Regulae Comperarum Capituli*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), Torino 1901, cap. 187, p. 111.

¹⁴ *Ibidem*, cap. 186, p. 110; A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, p. 203.

¹⁵ *Regulae Comperarum Capituli* cit., cap. 187, p. 111: «Compellam insuper omnes bancherios ut solutionem faciant creditoribus ... Et sive terminus solutionis faciende advenerit sive non, teneatur quilibet bancherius ad postulationem creditoris in toto, vel pro ea parte pro qua voluerit creditor, dictam pecuniam scribere et scribi facere cui vel quibus voluerit ipse creditor solvenda ad terminum ad quem ipsi creditor debita esset». Si veda anche: A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., p. 209.

Più estesamente la stessa normativa è ripresa in un capitolo autonomo dal titolo *De bancheriis compellendis ut infra*, che risulta emanato durante la podesteria di Palmerio, figlio di Martino da Fano, nel 1262¹⁶. La riproposizione della norma può forse essere messa in relazione con la difficile situazione creatasi a Genova negli anni cinquanta del XIII secolo, che aveva visto una notevole serie di fallimenti di banchieri ed aziende di credito¹⁷.

Ancora lo stesso testo sarà inserito nei così detti Statuti di Pera, ai primi del XIV secolo, in misura più ridotta e con mutamenti formali significativi, quali l'inserimento come giudice del podestà al posto del vicario a segnalare una revisione avvenuta in una più tarda e diversa temperie politico-istituzionale, quando il podestà è ormai diventato solo una magistratura giudiziaria¹⁸. Già la primitiva stesura della norma testimonia della esistenza presso questi operatori di scritture contabili che, come si ricorda appena dopo, devono essere « cartularium seu cartularios ad modum bancheriorum de datis et acceptis ».

L'ultimo elemento, e certo il più importante, è relativo alle garanzie ed alla copertura finanziaria che il banchiere può offrire: il vicario deve costringere eventuali soci occulti ad accollarsi, per atto pubblico, le responsabilità conseguenti all'attività del banchiere e deve rendere palesi, con un bando, quali siano le persone e le forze finanziarie che sono impegnate insieme al titolare del banco.

È ormai un elemento acquisito la forza di prova che hanno assunto le scritture dei banchieri, sia a favore degli stessi¹⁹, ma soprattutto nei rapporti fra terzi a cui il banchiere sia estraneo²⁰, e tutto questo diventa oggetto specifico di due norme. La spia dell'affidabilità ormai acquisita a livello sociale dai banchieri emerge indirettamente da un altro testo, intitolato *De cartulariis faciendis ad modum banchi*, che impone ad alcuni ufficiali del comune di dotarsi di un registro da tenere con le stesse modalità usate dai banchieri e ciò potrà

¹⁶ *Regulae Comperarum Capituli* cit., cap. 190, p. 114.

¹⁷ R.S. LOPEZ, *Le origini della banca* cit., p. 30.

¹⁸ *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di storia italiana», XI (1871), cap. 69, pp. 642-643.

¹⁹ *Regulae Comperarum Capituli* cit., cap. 188, p. 113, «De adhibenda fide scripture cartulariis bancheriorum», emanato nel 1257.

²⁰ *Ibidem*, cap. 187, p. 113, «De solutionibus in cartulariis bancheriorum scriptis firmis habendis». Parte di questo testo è ripresa in *Statuti di Pera* cit., cap. 78, p. 642.

servire ad evitare *multes fraudes* che avvengono *super rationibus et introytibus Communis Ianue*²¹.

Da queste prime fonti legislative e dalla documentazione notarile coeva emerge, quindi, la funzione di raccogliitore di depositi che qualifica sempre di più l'attività del banchiere e che la dottrina giuridica, attraverso un complesso itinerario che raccorda tradizione scientifica ed esigenze dei traffici, ricostruito di recente da Santarelli, tende a qualificare come un deposito irregolare²²: si affida una somma ad un banchiere che si impegna a restituirla a richiesta o con un predeterminato preavviso, offrendo in garanzia tutto il proprio patrimonio.

Già Lattes, in disaccordo con Endemann, ha sostenuto che la trasformazione del cambiavalue in banchiere non si è operata per il commercio delle cambiali ma per l'importanza assunta dalla funzione di deposito. Come afferma lo stesso autore,

« Ai banchieri si consegnavano i pubblici danari, si commetteva la gestione dell'erario comunale, la riscossione delle imposte, il pagamento delle spese, si affidavano i capitali dei cittadini in denaro o in merci, o per semplice custodia, ad esempio i denari dei minori ed i depositi giudiziali, o per partecipare alle imprese commerciali ... Tali depositi si registravano sui libri che i banchieri tenevano regolarmente, come gli altri mercanti ... e le copie delle medesime si consideravano equivalenti agli atti notarili sia per la piena efficacia probatoria che per la qualità di veri titoli esecutivi ... »²³.

Cresce il peso economico e la rilevanza politico-sociale dei banchieri, ma, se è vero, come dice Lopez, che già nel XIII secolo la divisione tra mercanti e banchieri si andò colmando economicamente, da un punto di vista tecnico il processo di specializzazione comincia a prendere forma solo nei due secoli successivi e con notevole gradualità. Domina la figura del mercante-banchiere che alla capacità tecnica unisce la varietà operativa²⁴, ed è quindi attivo su più fronti²⁵.

²¹ *Regulae Comperarum Capituli*, cap. 174, p. 101 e anche cap. 22, p. 45.

²² U. SANTARELLI, *La categoria dei contratti irregolari*, Torino 1984, p. 99 e sgg.; si veda anche R. DI TUCCI, *Studi sull'economia* cit., p. 97.

²³ A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., p. 204. Si veda anche P. NARDI, *Studi sul banchiere* cit., p. 271.

²⁴ M. CASSANDRO, *Credito e banca in Italia tra Medioevo e Rinascimento*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età contemporanea* cit., p. 134.

²⁵ L. DE ROSA, *Federigo Melis e la storia della banca*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, I, Napoli 1978, p. 97.

È significativo notare che mentre la realtà dei fatti economici propone come più funzionale una sostanziale indistinzione tra mercanti e banchieri, quasi comunicanti ed intercambiabili, i giuristi e la legislazione tendono invece a specificare le caratteristiche rispettive, soprattutto in funzione dell'affidamento dei terzi, delle tipologie contrattuali e delle procedure fallimentari. Le conseguenze più evidenti di tale situazione, da un punto di vista giuridico, mi sembra che possano soprattutto identificarsi su due piani: organizzativo, sia pubblico che privato, e giurisdizionale.

Organizzativamente, sul piano della valenza pubblica e sociale della professione, si ripropone con sempre maggior frequenza e senza più particolari distinzioni teoriche, la definizione di *officium*, caratterizzato da precisi obblighi: la conseguenza è una migliore articolazione della funzione di controllo per la quale vengono create apposite magistrature amministrative.

Dal punto di vista dell'organizzazione interna, privata direi, delle aziende bancarie, prevale, a Genova come altrove, una struttura che ha come base la comunità familiare. Anche per questo aspetto il contributo dei giuristi è stato significativo e vorrei, a questo proposito ricordare l'evoluzione della trattatistica in tema di "fraterna", che è la testimonianza più chiara dell'irruzione della tematica commercialistica nel vecchio istituto della comunione fraterna.

Buona parte dei trattati finiscono per essere dedicati ai delicati problemi, ancora teoricamente controversi, della gestione mercantile di un patrimonio comune. L'evoluzione è costante ed ancora nel XIV secolo si assiste ad un notevole contrasto di opinioni tra i due più grandi giuristi medievali, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi: mentre Bartolo tende a restringere lo spazio di applicazione di una presunzione di società al solo caso dei lucri provenienti da attività mercatoria, con Baldo trionfa definitivamente l'idea contrattuale e societaria che si impone sia rispetto ai patrimoni che alle persone²⁶.

Il secondo aspetto di innovazione sostanziale mi sembra che sia da identificare nella giurisdizione. Con le corporazioni e l'organizzazione all'interno degli ordinamenti particolari, e con le fiere ed i nuovi strumenti tecnici e giuridici, emergono sia le caratteristiche di un diritto di classe, sia una prepotente vocazione internazionale: il campo nel quale queste due anime del nascente

²⁶ V. PIERGIOVANNI, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in *L'impresa industria commercio banca secc. XIII-XVIII*, Atti della "Ventiduesima Settimana di Studi" dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 30 aprile - 4 maggio 1990, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1991, pp. 519-525.

diritto commerciale sembrano incontrarsi e fondersi sembra proprio quello giudiziario. L'imporsi di speciali modelli processuali sembra l'elemento costantemente presente e condizionante per una consuetudine sovranazionale: tempi ristretti, senza rinvii ed eccezioni, limitato e definito il campo delle prove ammesse, a cui si aggiunge spesso l'esclusione dei difensori tecnici e, talora, l'inappellabilità. Il sistema è completato da una rapida ed efficace procedura di esecuzione, che prevede un immediato soddisfacimento del creditore sui beni del debitore, e dal rapido sviluppo delle procedure fallimentari, mirante a riparare il danno sociale prodotto dall'insolvenza commerciale²⁷.

Di questi nuovi aspetti si fa carico il diritto particolare: a Genova, già agli inizi del XIV secolo, una magistratura speciale, l'Ufficio di Mercanzia, composto di mercanti, ha competenza nelle questioni bancarie²⁸, mentre nelle leggi politiche emanate all'inizio del XV secolo, troviamo due norme che operano un collegamento specifico tra la professione bancaria e l'istituto del fallimento²⁹.

La prima legge, intitolata *de bancheriis rumpentibus*, stabilisce la competenza dell'Ufficio di Mercanzia nei casi di fallimento dei banchieri ed obbliga i magistrati ordinari a dare l'appoggio necessario alle iniziative di quello speciale. L'attenzione maggiore viene posta nel recupero e nella conservazione delle scritture dei banchieri che possono diventare elemento di prova sia a favore, sia contro gli stessi. Viene anche ribadito il principio della nullità degli atti compiuti nei due giorni precedenti al fallimento e di quelli fraudolenti o dolosi effettuati nel mese precedente³⁰.

La seconda norma, di poco successiva, dal titolo *de bancheriis et aliis rumpentibus*, segna invece le differenze della situazione del dissesto dei banchieri da quella degli altri mercanti³¹.

²⁷ V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴.

²⁸ ID., *Lezioni di storia giuridica genovese* cit., p. 91 e sgg.

²⁹ ID., *Banchieri e falliti nelle "Decisiones de mercatura" della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), p. 19 e sgg.

³⁰ *Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianuae A. MCCCCIII-MCCCCVII*, in *Le-ges Genuenses* cit., p. 574.

³¹ *Ibidem*, pp. 656-659.

Un consulente genovese, Bartolomeo Bosco, attivo negli stessi anni in cui la norma è emanata, l'ha ampiamente commentata, consentendoci un raffronto tra il testo legislativo e la sua pratica applicazione³². Seguendo lo schema di lettura proposto dal Bosco si può dire che la norma può essere divisa in cinque parti, precedute dalla enunciazione di alcuni obblighi cui dovevano sottostare i *bancherii de tapeto*: si tratta della categoria più qualificata di banchieri, che, per il fatto di compiere operazioni finanziarie per conto del comune, potevano ricoprire il proprio banco con un drappo o *tapeto*³³.

I banchieri sono tenuti, all'inizio di ogni anno, a prestare fideiussioni ed a rinunciare a qualsiasi privilegio di foro, onde consentire ai propri clienti di convenirli presso tribunali di altre città³⁴. Viene data grande importanza ai fideiussori, responsabili nei limiti della somma garantita, ed obbligati al rinnovo annuale del loro impegno per evitare che, in caso di insolvenza o fallimento³⁵, le conseguenze ricadano su terzi ignari³⁶. Chi non si assoggetta all'obbligo delle fideiussioni, non potrà gestire un banco: per coprire le conseguenze di un eventuale dissesto evidentemente non sono sempre ritenuti sufficienti il patrimonio del fallito e quelli della moglie e dei fratelli che non si siano dissociati in tempo utile. L'ultimo obbligo richiesto è quello della presentazione delle scritture e di qualsiasi altro documento che possa essere utile ai creditori.

Le sanzioni sono gravissime, fino all'ultimo supplizio³⁷. La stessa procedura vale per i *bancheroti*, cioè i cambiavalute, per i quali, però, la misura delle fideiussioni è molto più ridotta.

La norma passa poi ad occuparsi dei mercanti, operando anche per essi una divisione: per il mercante insolvente per una somma inferiore a dieci

³² BARTHOLOMEI DE BOSCO, *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. 389, pp. 605-607.

³³ R. DI TUCCI, *Studi sull'economia* cit., p. 124.

³⁴ *Volumen Magnum* cit., p. 656: naturalmente non in tutte ma solo « *nominatis civitatibus et oppidis circumstantibus* ».

³⁵ *Ibidem*, p. 657: « *si dicti bancherii vel aliquis eorum rumperet, vel efficeretur aliter non solvendo ...* ».

³⁶ *Ibidem*: « *ne cives inscienter inciderent in dampnis a quibus quandocumque et sepe hactenus inciderunt* ».

³⁷ *Ibidem*: « *si in virtutem venerit magistratus, teneatur dominus potestas Civitatis Ianne ipsum banberium ultimo punire supplicio* ».

mila lire genovesi c'è solo l'obbligo di presentare scritture e documenti e, se non si assoggetti allo stesso, la pena sarà *standi duobus annis in grimaldina continuis*, cioè la detenzione nel carcere dei debitori insolventi. Diversa è la situazione dei mercanti che siano debitori di una somma superiore alle dieci mila lire genovesi e che siano falliti o fuggitivi: anche per essi valgono tutte le precauzioni previste per i *bancherii de tapeto*, con la responsabilità patrimoniale personale ed illimitata, la solidarietà imposta ai familiari e l'obbligo di presentazione delle scritture. La equiparazione è completa, come afferma il testo normativo³⁸.

Per tutti gli altri aspetti della procedura fallimentare il legislatore lascia parzialmente in vigore un altro capitolo statutario dal titolo *De absentantibus vel latitantibus mole creditorum*, da ritenere sistematicamente collegato ai due testi di cui si è appena detto³⁹.

Mercanti e banchieri sembrano, quindi, posti sullo stesso piano dalla normativa statutaria, ma sorge il problema del valore da dare a tale equivalenza.

Al consulente Bartolomeo Bosco si presenta il caso di due mercanti, Luciano ed Ottobono Spinola, falliti per una somma superiore a dieci mila lire e per i quali è stato richiesto l'annullamento degli atti compiuti nei due giorni precedenti al dissesto, al pari di quanto succede per i banchieri, secondo le disposizioni del capitolo *De bancheriis rumpentibus*, di cui si è detto in precedenza. Il Bosco ritiene che non si debba fare luogo all'annullamento degli atti compiuti nei due giorni precedenti in quanto tra banchieri e mercanti la purificazione non è valida generalmente ed in assoluto ma è limitata alla norma in questione⁴⁰.

Lo sforzo del consulente è nel senso di restringere i confini di tale purificazione, ricorrendo, in prima battuta, ad elementi esegetici e formali e, in un secondo tempo, introducendo anche elementi sostanziali. L'equivalenza vale, pertanto, per gli elementi contenuti nel secondo capitolo statutario, e

³⁸ *Ibidem*, p. 659: « ... idem ius sit et intelligatur esse statutum et debet servari inter personas de quibus hic fit sermo, ac si essent bancherii qui rupissent vel solvendo non essent ... ».

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ BARTHOLOMEI DE BOSCO, *Consilia* cit., p. 606: « ... purificatio est specialis respectu dispositorum et ordinatorum in hoc statuto, ut apparet ex serie et claris verbis statuti; non autem est purificatio generalis et omnimoda ... ».

non anche nel primo⁴¹. Sul piano dei principi giuridici generali tale estensione sarebbe, a parere del Bosco, una forzatura non consentita⁴².

Il Bosco pone, infatti, lucidamente in evidenza le ragioni che hanno consigliato un'autonoma regolamentazione delle procedure fallimentari per la categoria dei banchieri: l'autorizzazione e l'avallo dello stato per lo svolgimento della loro attività contribuisce a creare ed alimentare la fiducia dei cittadini nei loro confronti e, correlativamente, la loro decozione si può ripercuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità. È ovvio, quindi, che per questi professionisti le cautele, i controlli, ed eventualmente le pene, debbano essere della massima severità. La conclusione del Bosco è che alla diversità di condizione giuridica tra mercanti e banchieri non può che corrispondere un diverso trattamento⁴³.

La legislazione genovese ed il consiglio di Bosco sembrano attestarsi sulla differenziazione delle situazioni professionali del banchiere e del mercante. La dottrina giuridica medievale non è però unanime su queste posizioni. Paolo di Castro, ad esempio, ritiene che i banchieri possano rientrare tra i mercanti, anche in questo caso guardando più una realtà pratica abbastanza indistinta piuttosto che la consequenzialità delle elaborazioni teoriche⁴⁴.

Nella legislazione genovese dei secoli XV e XVI permane il collegamento fra l'istituto fallimentare e l'esercizio della professione bancaria: solo

⁴¹ *Ibidem*, con questa conseguenza: « Unde intelligo, quod nulla sit differentia inter bancherios rumpentes, et mercatores debentes a libris decem millibus supra quoad contenta in hoc secundo cap., ita quod ista parificatio non est simplex quoad omnia, sed qualificata respectu contentorum in hoc secundo cap. ».

⁴² *Ibidem*: « ... et ideo extra casus dicti cap. parificare bancherios et mercatores esset facere extensionem activam, quod dicta in bancheriis intelligerentur repetita in mercatoribus quoad disposita extra dictum statutum, quae disposita exorbitant a iure communi, quod non est dicendum, ff. de legi. I. ius singulare, et l. quod vero contra, et contra ibi not. per Bar. et Bal. ... ». È certamente un dato incontroverabile che uno statuto possa operare estensione di validità delle norme, e quindi anche parificazioni del tipo suddetto, ma deve essere possibile evincere la *ratio* di simili operazioni, espressa o tacita che essa sia. Nel caso di specie non sembra che questo succeda, afferma il Bosco, introducendo le ragioni sostanziali più importanti che inducono a rigettare l'equiparazione tra mercanti e banchieri.

⁴³ *Ibidem*, p. 607: « ... cum multae sint inter bancherios et mercatores diversitates nimirum si diversa est iuris decisio ... ».

⁴⁴ PAULI CASTRENSIS *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis MDLXXI, I, cons. 215, p. 144 v.

con gli statuti civili del 1589 non esistono più differenze e particolarità tra i banchieri e le altre categorie interessate al fallimento⁴⁵.

Sembra di trovarsi di fronte ad una contraddizione: da un lato si specificano caratteristiche professionali e di categoria che identificano e distinguono l'attività dei banchieri rispetto alla professione mercantile; da un altro lato, in campo fallimentare, vengono meno tradizionali peculiarità che proteggevano i creditori del banchiere fallito meglio di quanto avvenisse per quelli di un normale mercante.

Il tutto è però probabilmente legato alla maturazione di un diverso atteggiamento dello stato verso la materia fallimentare, con l'accentuazione della presenza pubblica nella procedura legata ai dissesti. L'intervento del Senato si fa sempre più esteso, in linea con una generale tendenza della repubblica oligarchica di non delegare campi delicati e socialmente rilevanti a magistrature tecniche come le Rote.

La valutazione delle situazioni di dissesto passano attraverso un filtro che ne soppesa le conseguenze economiche e sociali: quale che sia la professione del fallito, mercante o banchiere, di fronte alla intensità ed alla discrezionalità del controllo politico, non ha più particolare valore.

È certo il segno di mutati equilibri istituzionali, ma è anche la spia di un ambiente economico che sta cambiando, come si può rilevare da una testimonianza altamente qualificata in campo commercialistico, quale è la giurisprudenza “de mercatura” della Rota civile di Genova, elaborata nella seconda metà del XVI secolo.

Le sentenze di questo Tribunale in tema di banchieri e di fallimento sono poco numerose, anche se talune risultano complesse ed importanti, ma quello che soprattutto colpisce è la circostanza che esse riguardino quasi esclusivamente problemi legati alle lettere di cambio ed alla loro circolazione. Si può dire che da questa documentazione emerge la figura di un banchiere ormai quasi stilizzato nella sua funzione di intermediario di credito, che agisce soprattutto nelle fiere compensando lettere di cambio e titoli di credito che in esse confluiscono⁴⁶.

⁴⁵ V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti* cit., p. 25.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 28 e sgg.

Sembra di notare nella figura del banchiere l'acquisizione di una professionalità depurata da qualsiasi incrostazione che, concettualmente, possa accostarla a quella del mercante.

L'apporto tecnico-sistematico dei giudici della Rota civile ai problemi della banca appare significativamente rispondente alle mutate realtà economiche: sono gli stessi oggetti delle cause portate alla decisione della Rota, soprattutto i problemi delle fiere, dei banchieri e delle lettere di cambio, che consentono ai giudici di fare chiarezza e di operare, con sentenze spesso molto lunghe ed articolate, tentativi di sistemazione in materie che sono le espressioni più tipiche delle prevalenti esperienze finanziarie che la repubblica genovese sta vivendo nel XVI secolo.

Il suggello definitivo al distacco dalla matrice medievale di interdipendenza tra le due attività, di mercante e banchiere, viene posto, a Genova, all'inizio del XVII secolo, con l'istituzione del Magistrato dei cambi, al quale finiscono per essere devolute le controversie di fiera e tra banchieri: lo strumento legislativo, anche in questo caso, viene chiamato a sancire ufficialmente un mutamento epocale nella storia dell'economia della Repubblica⁴⁷.

Se la storia bancaria genovese nel XVI secolo ha certamente connotati di particolarità economica, e la legislazione si modella in maniera di aderire al meglio ad assetti istituzionali nuovi e diversi dal passato, i giuristi, soprattutto i giudici forestieri della Rota, si adoperano per armonizzare la prassi locale al più generale sistema di diritto comune e della sua scienza.

Gli autori che, tra il XVI ed il XVII secolo, hanno fondato la scienza autonoma del diritto commerciale recuperano anche la problematica differenza tra mercante e banchiere, come Stracca ad esempio⁴⁸, ma sembra piuttosto un'eco di posizioni dottrinali che vengono raccolte per comple-

⁴⁷ *Istituzioni e magistrature finanziarie e di controllo della Repubblica di Genova dalle origini al 1797*, a cura del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Roma 1952, p. 124. Il Magistrato dei cambi fu istituito a carattere temporaneo il 14 luglio 1606 durante le fiere di Piacenza e divenne perpetuo con una legge del 1645. La legislazione in proposito è rinvenibile in Archivio Storico del Comune di Genova, ms. 106.D.10, *Legge del magistrato sopra i cambi*.

⁴⁸ BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni, MDCX (rist. Torino 1971), p. 380: «Bellissime etiam dubitare posset aliquis num mercatoris appellatione campsores contineantur».

tezza di trattazione, che si dimostrano ormai superate dai fatti. Si conferma la tendenza a diversificare, più analiticamente di quanto sia stato fatto nel Medioevo, le caratteristiche professionali delle due categorie: nelle stesse opere dei fondatori della scienza autonoma del diritto commerciale anche le procedure fallimentari acquisiscono sempre maggiore precisione tecnica ed autonomia oggettiva rispetto alle singole categorie, divenendo un aspetto qualificante della nuova scienza. Lo stesso Stracca, nel trattato *de mercatura*, riserva una lunga ed articolata trattazione al fallimento.

Lo sviluppo più pieno di forme di capitalismo, in campo commerciale e finanziario, sempre più fondate sul credito e sulla circolazione delle monete e dei titoli di credito, sembra trovare, per concludere, la scienza giuridica coeva pronta a fornire agli operatori economici gli apporti tecnici necessari.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo